



Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria
Sede di Catanzaro
Il Segretario Generale

Determinazione n. 18 del 12 agosto 2024

OGGETTO: Affidamento, previo espletamento di procedura RDO sulla piattaforma e-procurement MEPA, del servizio di pulizia, disinfestazione, raccolta e smaltimento rifiuti speciali, ivi compresi archivi e cortile interno per il T.A.R. della Calabria – sede di Catanzaro. CIG B100EADE4C - RDO n. 4208597. Risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023.

PREMESSO che

- Con determina n. 10 del 27 marzo 2024 veniva indetta la procedura RDO n. 4208597 da espletarsi sulla piattaforma e-procurement Me.P.A. per l'affidamento del servizio di pulizia, disinfestazione, raccolta e smaltimento rifiuti speciali, ivi compresi archivi e cortile interno per il T.A.R. della Calabria – sede di Catanzaro;
- Entro il termine di scadenza per la partecipazione fissato alle ore 10:00 del 15 aprile 2024 pervenivano n. 6 (sei) offerte e pertanto, con decreto n. 3 del 18 aprile 2024, è stata istituita la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte;
- Con nota – prot. n. 1096 – del 19 aprile 2024, a seguito della disamina della documentazione amministrativa è stata disposta l'ammissione delle n. 6 (sei) offerte presentate alla fase successiva della procedura;
- All'esito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, con nota - prot. n. 1252 - del 9 maggio 2024, l'operatore economico La Minopoli S.r.l. veniva invitato, ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. n. 36/2023, a fornire le giustificazioni e le spiegazioni atte a dimostrare la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della propria offerta economica risultata prima in graduatoria;
- Con riferimento alle richieste concernenti specificamente la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della propria offerta economica, quest'ultima è stata ritenuta congrua (nota – prot. n. 1694 – del 16 maggio 2024);
- Al termine dei lavori, la Commissione giudicatrice attribuiva i punteggi e redigeva la graduatoria dalla quale risultava La Minopoli S.r.l. l'impresa con il maggior punteggio;
- Che considerata l'imminente scadenza del contratto in essere con l'Operatore uscente, tenuto conto della necessità di garantire la continuità del servizio, con decreto n. 6 del 21 maggio 2024 si procedeva ad aggiudicare provvisoriamente il servizio alla ditta La Minopoli S.r.l.;
- Che con riferimento alla disciplina dettata dall'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023, secondo cui l'affidatario provvede alla produzione della documentazione inerente al subappalto così come previsto dalla citata disposizione, la Minopoli S.r.l., con nota - prot. n. 1347 – del 23 maggio 2024, dichiarava di non voler procedere al subappalto del servizio in favore di terzi difformemente a quanto precedentemente dichiarato nel DGUE dal medesimo operatore economico, in sede di offerta;
- Che in data 28 maggio 2024 a seguito delle verifiche effettuate, La Stazione appaltante procedeva all'aggiudicazione definitiva del servizio alla Società La Minopoli s.r.l. e considerata la scadenza del contratto in essere con l'Operatore uscente, veniva stipulato il contratto con la predetta società;

VISTE

- Le note - prot. n. 1683 del 26 luglio 2024 e n. 1702 del 28 giugno 2024 -, con le quali, il Responsabile del procedimento, considerata l'esigenza di verificare il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, tenuto conto dei requisiti dichiarati in sede di gara anche in relazione all'osservanza della disciplina vigente in materia di obblighi ambientali, ha provveduto a richiedere la produzione di idonea documentazione comprovante l'impegno a svolgere il servizio attraverso una divisione, un dipartimento, un ramo d'azienda o un'impresa in possesso della licenza Ecolabel (UE) per i servizi di pulizia, in conformità a quanto dichiarato in sede di gara;

VISTA

- La nota della Società Minopoli S.r.l. datata 26 giugno 2024 con cui ha trasmesso copia della documentazione inerente all'avvio della procedura per l'acquisizione del marchio Ecolabel datata 24 maggio 2024;
- La successiva nota – prot. n. 1703 – del 29 giugno 2024, con cui la Minopoli S.r.l. ha confermato l'impegno a rendere il servizio di pulizia attraverso una divisione, un dipartimento, un ramo d'azienda o un'impresa in possesso della licenza Ecolabel (UE) per i servizi di pulizia, precisando che la predetta licenza è posseduta da un'azienda a cui subappaltare il servizio, previa autorizzazione da parte di questa Amministrazione.
- la nota prot. n. 1794 – del 05 luglio 2024 con la quale la Stazione Appaltante ha provveduto a comunicare alla società La Minopoli S.r.l. che la rinuncia al subappalto, comunicata con nota - prot. n. 1347 - del 23 maggio 2024, ha precluso al concorrente di avvalersi del subappalto in fase esecutiva e pertanto la relativa richiesta non poteva trovare accoglimento;

CONSIDERATO che in relazione alla predetta richiesta di subappalto, la ditta - con nota prot. n. 1865 – del 12 luglio 2024 – ha, tra gli altri, eccepito il presunto carattere temporaneo del subappalto che tuttavia non rinviene alcun riscontro formale nella richiesta formulata con la richiamata nota – prot. n. 1703 – del 29 giugno 2024;

VISTA

- La nota - prot. n. 1919 - del 19 luglio 2024, con la quale il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ha avviato il procedimento di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023, invitando l'impresa a controdedurre sull'inadempimento contestato, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della missiva;
- La nota – prot. 1922 – del 19 luglio 2024 con cui si è provveduto a riscontrare le deduzioni formulate dalla ditta aggiudicataria, con nota prot. n. 1865 – del 12 luglio 2024, a mezzo del proprio legale;

RILEVATO che all'esito del procedimento, avviato a cura del DEC, è emerso che l'appaltatore non sta eseguendo il servizio nel pieno rispetto delle prescrizioni contrattuali, infatti, relativamente al criterio premiante, reso in sede di offerta tecnica, ovvero l'impegno a prestare il servizio mediante una divisione, un dipartimento, un ramo d'azienda o un'impresa in possesso della licenza Ecolabel (UE) per i servizi di pulizia, per il quale è stato attribuito un punteggio (tale da consentire alla società La Minopoli S.r.l. di collocarsi in posizione utile al fine di vedersi aggiudicato l'appalto) l'Appaltatore con le controdeduzioni acquisite al - prot. n.1956 del 24 luglio 2024 -, non ha prodotto documentazione idonea a comprova dell'osservanza puntuale dell'impegno assunto e quindi delle obbligazioni contrattuali, e che tale inadempienza permane per come comunicato dallo stesso appaltatore in data 05 agosto 2024, con nota acquisita al numero di protocollo 2042;

PRESO ATTO della nota - prot. n. 2161 - del 07 luglio 2024 con la quale il Responsabile del Procedimento, accertato che:

- La ditta ha rappresentato l'impossibilità di garantire l'esecuzione del servizio conformemente agli obblighi contrattuali assunti;

- le giustificazioni offerte non possono essere ritenute sufficienti poiché la mera esecuzione del servizio impedisce il perseguimento delle finalità istituzionali di questa Amministrazione, consistenti nel conseguimento di un servizio connotato da elevati standard in termini di impatto ambientale con ciò evidenziando la gravità della condotta inadempiente della società appaltatrice;
- la permanenza di siffatto stato di inadempienza da parte della società affidataria del servizio, non consente di assicurare una corretta esecuzione dell'appalto e pertanto pregiudica la possibilità – per la Stazione Appaltante – di perseguire il risultato prefissato (art. 1 del D.lgs. n. 36/2023), nonché determina una grave compromissione del rapporto di fiducia tra Appaltatore e Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 2 del citato codice degli appalti;

ha proposto la risoluzione, a norma dell'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023, del contratto di appalto stipulato in data 28 maggio 2024 con l'impresa La Minopoli S.r.l.,

VALUTATO

- Che la certificazione Ecolabel UE è il marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea che contraddistingue prodotti e servizi che, pur garantendo elevati standard prestazionali, sono caratterizzati da un ridotto impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita;
- Che la Stazione Appaltante, in ossequio al D. M. 51 del 29 gennaio 2021, GURI n. 42 del 19 febbraio 2021 “Affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti”, ha avviato una procedura di appalto con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa con previsione di criteri premianti, proprio al fine di acquisire un servizio atto a garantire il miglior rapporto qualità prezzo, ed elevati standard in termini di impatto ambientale, ai sensi all'art. 57 del D.lgs. n. 36/2023, e nel rispetto dei criteri di cui al citato Decreto Ministeriale;
- Che la mancata osservanza dell'impegno assunto, di prestare il servizio mediante una divisione, un dipartimento, un ramo d'azienda o un'impresa in possesso della licenza Ecolabel (UE) per i servizi di pulizia, riveste una grave inadempienza delle obbligazioni contrattuali che pregiudica, irrimediabilmente, la possibilità per questa Amministrazione di perseguire l'obiettivo prefissato, non consentendo il conseguimento del risultato per come sancito dall'art. 1, del Codice degli Appalti;
- Che tale circostanza è emersa soltanto a seguito di espresso impulso dell'Amministrazione mentre la Ditta aggiudicataria, durante la fase interlocutoria che ha preceduto l'aggiudicazione, non ha mai comunicato alcunchè in merito all'osservanza del predetto impegno assunto;
- Che tali circostanze hanno, inoltre, comportato il venir meno del rapporto di fiducia tra Stazione Appaltante e Appaltatore che, ai sensi dell'art.2 del citato Codice degli Appalti, risulta essere un principio fondamentale su cui devono basarsi i rapporti tra amministrazioni e operatori economici, e la cui mancanza non crea adeguati presupposti al proseguimento dei rapporti contrattuali;

RITENUTO necessario, alla luce di quanto riportato, procedere alla risoluzione contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023;

CONSIDERATO altresì che occorre garantire la continuità del servizio di pulizia la cui sospensione determinerebbe una grave compromissione delle attività istituzionali svolte dall'Amministrazione.

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

per le ragioni in premessa esposte, che qui s'intendono integralmente riportate;

- 1) Di risolvere, per grave inadempimento contrattuale, in forza dell'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023, il contratto di appalto del servizio di pulizia, disinfestazione, raccolta e smaltimento rifiuti speciali, ivi compresi archivi e cortile interno per il T.A.R. della Calabria – sede di Catanzaro - CIG B100EADE4C - RDO n. 4208597 - stipulato con la Società La Minopoli srl in data 28 maggio 2024;

- 2) Di dare atto che la risoluzione avrà effetto dalla data di notifica del presente atto alla Società La Minopoli S.r.l.;
- 3) Di demandare al RUP gli adempimenti inerenti alla notifica del presente provvedimento;
- 4) Di dare atto che si provvederà con successivo e separato atto all'approvazione del certificato di regolare esecuzione ed alla liquidazione delle somme effettivamente dovute, ai sensi dell'art 122 c. 5 del D.lgs. n. 36/23;
- 5) di far fronte alle spese derivanti dal presente atto con i fondi già impegnati, disponibili sul capitolo 2302 del bilancio del T.A.R. Calabria - Catanzaro;
- 6) Di avviare la procedura per l'escussione della cauzione;
- 7) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Procedimento ed al Direttore dell'Esecuzione del Contratto per l'adozione degli atti di propria competenza;
- 8) Di demandare al RUP le attività inerenti lo scorrimento della graduatoria ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. n. 36/2023, al fine di garantire la continuità del servizio la cui sospensione determinerebbe una grave compromissione delle attività istituzionali svolte dall'Amministrazione;
- 9) di stabilire la pubblicazione, in data odierna, sul sito internet della Giustizia Amministrativa - Sezione "Amministrazione trasparente" del presente provvedimento.

Catanzaro, lì 12/08/2024

**Il Segretario Generale
Dott. Pasquale Alvaro**